Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 21 SETTEMBRE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1984, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4730)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1984, a quattro anni, emessi per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 206828/66-AU-59 in data 18 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 93, con cui e stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1984, a quattro anni, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 208396/66-AU-59 in data 23 maggio 1984 con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 febbraio 1984, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 febbraio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 agosto ed il 24 febbraio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° marzo 1984 - rimborsabili il 1° marzo 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985 l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 750.000.000 pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 375.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 373

(4866)

DECRETO 20 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1984, a sette anni, emessi per lire 8.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 206829/66-AU-60 in data 18 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 94, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi con decreto ministeriale n. 207312/66-AU-60 del 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1984, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 258;

Visto il proprio decreto n. 208397/66-AU-60 in data 23 maggio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 febbraio 1984, ad accertare in nominali lire 8.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 febbraio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 agosto ed il 24 febbraio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° marzo 1984 - rimborsabili il 1° marzo 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.550.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 8.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.275.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 1.275.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 248

(4865)

DECRETO 21 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984, a sette anni, emessi per lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 205646/66-AU-58 in data 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 302, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi con decreto ministeriale n. 206330/66-AU-58 del 2 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1984, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 331;

Visto il proprio decreto n. 207091/66-AU-58 in data 9 aprile 1984 con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 19 gennaio 1984, ad accertare in nominali lire 6.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 19 gennaio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° agosto 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° febbraio 1984 - rimborsabili il 1° febbraio 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985 l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.950.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 6.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 975.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° agosto 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 975.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1984
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 246

(4863)

DECRETO 25 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984, a quattro anni, emessi per lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208023/66-AU-61 in data 21 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1984, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 309, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1984, a quattro anni, fino all'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 209248/66-AU-61 in data 23 maggio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 marzo 1984, ad accertare in nominali lire 1.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 marzo 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° aprile 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° ottobre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del tesoro a cedola variabile - emissione 1° aprile 1984 - rimborsabili il 1° aprile 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000 pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° ottobre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 245

(4867)

DECRETO 25 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984, a sette anni, emessi per lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208024/66-AU-62 in data 21 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1984, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 310, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 209249/66-AU-62 in data 23 maggio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 marzo 1984, ad accertare in nominali lire 5.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 marzo 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° ottobre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° aprile 1984 - rimborsabili il 1° aprile 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispon-

denza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.500.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 5.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 750.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° ottobre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 750.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1984
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 244

(4864)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 giugno 1984, n. **586**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Anna », in Piove di Sacco.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 8 settembre 1976, integrato con decreto 22 aprile 1983 e con due dichiarazioni in data 18 e 19 giugno 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Anna », in Piove di Sacco (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 253

DECRETO 21 giugno 1984, n. **587**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « B.M.V. Assunta in Cielo », in Pescara.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1982, integrato con tre dichiarazioni in data 27 ottobre 1983, relativo all'erezione della parrocchia della « B.M.V. Assunta in Cielo », in località Fontanelle del comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 251

DECRETO 21 giugno 1984, n. **588**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di « S. Sebastiano martire », in Genga, e di « S. Giuseppe lavoratore », in Fabriano.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fabriano 1° novembre 1982, relativo alla separazione delle parrocchie di « S. Sebastiano martire », in frazione Pierosara del comune di Genga (Ancona), e di « S. Giuseppe lavoratore », in Fabriano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 252

DECRETO 21 giugno 1984, n. **589**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Beata Vergine della Consolata », in Porto Torres.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sassari 28 dicembre 1979, integrato con tre dichiarazioni, due datate 15 gennaio 1981 ed una 4 novembre 1983, relativo all'erezione della parrocchia della « Beata Vergine della Consolata », in Porto Torres (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 254

DECRETO 21 giugno 1984, n. **590**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Giovanni dei Fiorentini », in Roma, dal canonicato arcipresbiteriale dei SS. Celso e Giuliano in S. Giovanni dei Fiorentini.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il breve 24 novembre 1981 del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, integrato con due dichiarazioni datate 4 dicembre 1981 e 17 agosto 1983, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Giovanni dei Fiorentini », in Roma, dal canonicato arcipresbiteriale dei SS. Celso e Giuliano in S. Giovanni dei Fiorentini.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 255

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2550/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2551/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2552/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2553/84 della commissione, del 4 settembre 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originarie del Brasile, accetta un impegno offerto dall'esportatore della Repubblica democratica tedesca e conclude la procedura relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica democratica tedesca e della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2554/84 della commissione, del 5 settembre 1984, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2555/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2556/84 della commissione, del 6 settembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania.

Regolamento (CEE) n. 2557/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che proroga la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il risone.

Regolamento (CEE) n. 2558/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2559/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2560/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2561/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2562/84 della commissione, del 6 settembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 239 *del* 7 *settembre* 1984.

(228/C)

Regolamento (CEE) n. 2563/84 della commissione, del 7 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2564/84 della commissione, del 7 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2565/84 della commissione, del 7 settembre 1984, relativo al mantenimento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 701/83, destinate ad incrementare il consumo di latte in alcune regioni dell'Italia e della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2566/84 della commissione, del 7 settembre 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2567/84 della commissione, del 7 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 240 *dell'8 settembre* 1984.

(229/C)

Regolamento (CEE) n. 2568/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2569/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2570/84 della commissione, del 10 settembre 1984, relativo alle restituzioni concesse alle esportazioni effettuate a destinazione delle Forze armate, delle organizzazioni internazionali e delle rappresentanze diplomatiche in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2571/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale, della voce 69.13 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2572/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2573/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2574/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2575/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2576/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2577/84 della commissione, del 10 settembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 241 *dell'11 settembre* 1984.

(230/C)

Regolamento (CEE) n. 2578/84 della commissione, dell'11 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2579/84 della commissione, dell'11 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2580/84 della commissione, dell'11 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2581/84 della commissione, dell'11 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2582/84 della commissione, dell'11 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 242 *del* 12 *settembre* 1984.

(231/C)

Regolamento (CEE) n. 2583/84 del Consiglio, del 10 settembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1984-85).

Regolamento (CEE) n. 2584/84 del Consiglio, del 10 settembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce ex 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 2585/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2586/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2587/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2588/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2589/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2590/84 della commissione, dell'11 settembre 1984, relativo alla fornitura di frumento duro al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2591/84 della commissione, del 12 settembre 1984, concernente l'applicazione della decisione n. 1/84 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tenere conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 2592/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 2593/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2594/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2595/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2596/84 della commissione, del 12 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Pubblicati nel n. L 243 *del* 13 *settembre* 1984.

(232/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Domenico Vetraria, con stabilimento in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.V.A.M. (in amministrazione controllata), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e stabilimento in Senago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 27 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo e C. S.a.s., in Savigliano (Cuneo), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica di Bologna e stabilimenti in Bologna e Longarone (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 4 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Valduggia e stabilimenti in Valduggia e Borgosesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valducci S.p.a. di Bertinoro (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardi, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tresigallo (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maina, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gamboggi costruzioni cantiere di Reggio Calabria, è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalmeccanica italiana Valtrompia, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parke Davis, con sede in Milano ed unità produttive in Lainate (Milano) e Casatenovo (Como), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.S. - Fonderie ed officine di Saronno, con sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) ed Arese (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità, con sede in Roma e unità di Milano, Roma, Como, Bologna, Modena e Firenze, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica d'armi Pietro Beretta, con sede in Brescia e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Legatoria del Verbano, in Gravellona Toce (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniref di Torino e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marazzi ceramiche, con sede legale in Bologna e stabilimenti in Fiorano e Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Cooperativa operai meccanici ed affini di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.M.C.M. - Cooperativa muratori cementisti e manovali di S. Alberto (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Giulio Einaudi editore S.p.a., in amministrazione straordinaria, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argos, con sede legale in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Gardignano di Scorzè, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud, cantiere navale officine meccaniche di Napoli, in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blowtherm, con sede e stabilimento in Camposampiero (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speedline, con sede in Venezia e stabilimento in Tabina Caltana di S. Maria di Sala (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piarotto fabbrica mobili di Mirano Campocroce (Venezia), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T., divisione trasporti, con sede in Milano e unità nazionali, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T., divisione spedizioni, con sede in Milano e unità nazionali, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa muratori e cementisti, con sede in Ravenna e stabilimento in Ravenna-Monoceram, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppiovinil di Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.R.I., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzini I.C.I., con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecar ingranaggi, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel di Barbara (Ancona), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti controllo numerico, sede e stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imes, con sede in Torino e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali Benetti M. e B. di Viareggio (Lucca), è prolungata al 29 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Astila S.p.a., stabilimento di Asti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Area industria ceramiche S.p.a. di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal settore molitorio nazionale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubicemento Sicilia, con sede legale in Menfi (Agrigento) e stabilimento in Melilli (Siracusa), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grove Italia S.p.a., con sede, stabilimento e uffici in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marangon S.p.a., con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Termisol S.p.a., con sede e stabilimento in Rubano (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Riva di Polovaro di Dueville (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica laterizi Fortore, con stabilimento in Celenza Valfortore, contrada Porcile (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Chemicals italiana, con sede di Milano e stabilimento in Bulciago (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icotex, stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti (Teramo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Terme di Crodo (Novara), con sede legale in Novara, sede amministrativa in Milano, stabilimento in Crodo e depositi in Milano, Genova e Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia, servizio gestione mensa presso Weber Altecna S.p.a. di Modugno (Bari), è prolungata al 30 settembre 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacconi industrie laterizi di Pomezia, località Campo Selva, stabilimento di Giano dell'Umbria Bastardo (Perugia), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour (in liquidazione), in Genova-Cornigliano, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibercar di Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrol, con sede in Milano e stabilimento in Oleggio (Novara), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elfin M.B. S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e stabilimenti in Borgaro Torinese (Torino), Grugliasco (Torino) e Livorno Ferraris (Vercelli), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Saus, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, con sede e stabilimento in località Tossillo di Macomer (Nuoro), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Domenico Vetraria, con stabilimento in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silvam (in amministrazione controllata), con sede in Sesto S. Giovanni e stabilimento in Senago (Milano), è prolungata al 29 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo e C. S.a.s., in Savigliano (Cuneo), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa muratori cementisti, con sede in Ravenna e stabilimento in Ravenna-Monoceram, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppiovinil di Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 2 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti controllo numerico, sede e stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silvam (in amministrazione controllata), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e stabilimento in Senago (Milano), è prolungata al 28 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4829)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 6 agosto 1984: « Modalità relative alla certificazione per l'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle somme occorrenti per il trattamento economico dei giovani occupati presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 249 del 10 settembre 1984).

Nel modello *C* allegato al decreto citato in epigrafe la parola « *corrisposti* » indicata nell'intestazione della colonna 3 è sostituita con la parola « *previsti* ».

(4904)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 161599 del 18 settembre 1984 praticabili dal 24 settembre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	625
Gasolio agricoltura	»	440
Petrolio agricoltura	»	429
Gasolio pesca e piccola marina	»	407
Petrolio pesca e piccola marina	»	397
Olio combustibile ATZ	L./kg	419
Olio combustibile BTZ	»	461

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	620	623	626	629	632
Petrolio (*)	»	676	679	682	685	688
Olio comb.le fluido	L./kg	545	548	551	554	557

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4933)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 13.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

due posti di capo sala;

cinque posti di infermiera professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Osimo (Ancona).

(4844)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 258 del 19 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati, in Mantova: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di responsabile dell'impiantistica energetica.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 maggio 1984, n. **36**.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 30 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE 6 giugno 1984, n. **38**.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 9 *giugno* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli articoli 5 e 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, nonché nell'annessa tabella A, la dizione « Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale » è modificata in « Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ».

Art. 2.

Nel contesto di tutta la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, la dizione « Consulta regionale della emigrazione » è sostituita dalla seguente: « Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ».

Nell'art. 1 della stessa legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, dopo le parole: « lavoratori siciliani emigrati », sono aggiunte le seguenti: « dei lavoratori immigrati ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le lettere *g*), *i*) ed *l*) sono sostituite con le seguenti:

« *g*) da venticinque emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel nord America, tre nell'America centrale e del sud e due nell'Australia;

i) dal direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione »;

dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

« *m*) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale »;

il secondo comma è soppresso;

il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9 »;

il quinto comma è soppresso;

il settimo comma è sostituito con il seguente:

« Il presidente della consulta è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente »;

gli ultimi tre commi sono sostituiti con i seguenti:

« Sono chiamati a partecipare alle sedute della consulta, senza diritto di voto: i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell'INPS nonché, in relazione alle materie trattate, i direttori regionali degli assessorati regionali.

Ai rappresentanti delle associazioni nazionali è esteso il trattamento previsto dall'art. 3 ».

L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede, con proprio decreto, a modificare ed integrare, in armonia alle disposizioni del presente articolo, la consulta regionale costituita in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche.

Art. 4.

All'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel secondo comma, dopo le parole: « all'anno », sono aggiunte le seguenti: « nell'ambito del territorio della Regione »;

dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni aventi validità triennale con enti ed organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine

di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della consulta o a convegni e conferenze organizzati dalla Regione siciliana, del biglietto « prepagato » di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previsto dai precedenti commi ».

Art. 5.

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le lettere *a*), *b*) e *c*), sono sostituite con le seguenti:

« *a*) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine, la consulta può segnalare all'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione l'opportunità di affidare ad istituti di ricerca e ad università, oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, l'attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore;

b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settorali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e formula proposte all'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie »;

nella lettera *d*), le parole: « previste dall'art. 3 » sono sostituite con le seguenti: « previste dal quinto comma dell'articolo 3 »;

la lettera *e*) è soppressa;

la lettera *f*) è sostituita con la seguente:

« *f*) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive »;

nella lettera *g*), è soppressa la dizione: « entro sei mesi dall'insediamento »;

la lettera *h*) è soppressa.

Art. 6.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 4-*bis*. — E' istituito, per il quadriennio di durata della consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti dalla consulta e da nove componenti eletti dalla consulta stessa nel proprio seno.

Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della consulta, il presidente ed il vicepresidente.

Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della consulta.

Il comitato, che è costituito con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione ed immigrazione;

b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;

c) sottopone all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;

d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;

e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla consulta.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento di cui alla lettera *g*) dell'art. 4.

I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all'art. 3 ».

« Art. 4-*ter*. — Con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Il comitato, che ha sede presso l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali quattro devono essere designati dalla consulta e tre scelti dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche fra i componenti della consulta medesima.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.

I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione ed immigrazione, stabilendone la periodicità, i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario è pubblicato a cura dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la consulta.

Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.

Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3 ».

Art. 7.

L'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è soppresso.

L'art. 6 della stessa legge è sostituito con il seguente:

« Art. 6. — Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale ».

Art. 8.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

« Art. 6-*bis*. — Per le finalità del precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita il competente consiglio a procedere, entro novanta giorni, all'elezione dei consiglieri.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'assessore segnala all'assessorato regionale degli enti locali l'inadempienza per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti ».

Art. 9.

Art. 7, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, dopo le parole: « nonché a coloro che rientrano » sono aggiunte le seguenti: « ed agli immigrati »;

nel secondo comma, primo e secondo alinea, dopo la parola: « emigrati », sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: « degli immigrati », « ed immigrati »; nel secondo alinea, dopo le parole: « dell'emigrazione » sono aggiunte le seguenti: « e dell'immigrazione »;

l'ultimo comma è soppresso.

Art. 10.

Nell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le somme stanziate dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità dei criteri fissati dal regolamento di attuazione, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ».

Art. 11.

All'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonché agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione »;

nel secondo comma, la parte introduttiva e la lettera *a*) sono così sostituite:

« I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed, in particolare, per:

a) l'organizzazione all'estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e della consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri »;

nel secondo comma, alla lettera *e*), dopo la parola: « culturali », sono aggiunte le seguenti: « e di formazione linguistica »;

gli ultimi cinque commi sono sostituiti con i seguenti:

« Le domande per ottenere i contributi, corredate degli specifici programmi di attività e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

La concessione dei contributi è disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative.

Il contributo è erogato anticipatamente fino al 70 per cento del suo ammontare, tenuto conto del programma di attività e dei preventivi di spesa.

Al saldo si provvede su presentazione all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo.

L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi ».

Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

All'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le misure massime dei contributi previsti alle lettere *a*) e *b*) sono, rispettivamente e nell'ordine, elevate a L. 500.000, L. 200.000 e L. 400.000;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 »;

nel quinto comma, dopo le parole: « malattie professionali indennizzabili », sono aggiunte le seguenti: « o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa »;

il sesto ed il settimo comma sono abrogati;

l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla meccanizzazione dell'anagrafe dell'emigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati ».

Art. 13.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*. — I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'art. 19, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilità, i ricoveri di cui all'art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata.

Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalità disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalità ».

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sono abrogati.

Art. 14.

All'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, dopo le parole: « lavoratori emigrati », sono aggiunte le seguenti: « ed immigrati »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Sono concesse anticipazioni pari all'80 per cento delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti »;

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare, per l'anno in corso, l'importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento.

L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno,

l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso.

L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati».

Art. 15.

Dopo l'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. — L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione cura, con le modalità di cui all'art. 12, l'avvio e la permanenza in campeggi di figli di lavoratori emigrati ed immigrati, di età compresa fra i dodici e i diciotto anni».

Art. 16.

L'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

«Art. 14. — In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione, ed i cui piani di ammortamento non superino l'importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.

Fermo restando il limite d'importo del tetto massimo di cui al precedente comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia.

Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purché il rientro medesimo avvenga entro e non oltre un anno dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro tre anni dalla concessione del contributo regionale.

Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a venti anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.

Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.

Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.

Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltro all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.

Nei limiti di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli interessi.

Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.

Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.

Nessuna altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.

Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.

La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.

A seguito dell'ispezione, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi».

Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine previsto dal quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

L'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

«Art. 15. — Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all'art. 14, primo comma.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto:

a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative è di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria:

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni;

c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni.

I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 per cento della spesa documentata e per la durata massima di venti anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi; nello stesso importo e per la durata massima di dieci anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all'entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della

spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrispondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. L'interessato dovrà comprovare, pena la revoca del finanziamento, l'avvenuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione.

In aggiunta o indipendentemente dai finanziameti previsti ai commi precedenti, può essere concesso, per le attività indicate al terzo comma, credito di esercizio della durata minima di diciotto mesi ed un giorno e massima di trentasei mesi.

Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito e il risparmio.

A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie:

1) per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità delle disposizioni vigenti

La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all'undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che provvede all'istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo nella Regione.

Il finanziamento può essere concesso anche prima del rientro definitivo, purché questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione. L'erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all'effettivo rientro.

Alla gestione del fondo sovraintende un comitato amministrativo, presieduto dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composto:

del direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentati in consulta;

di un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario;

di due componenti designati, rispettivamente, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane;

di un dirigente tecnico in servizio presso l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

di un dirigente del ruolo tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Il comitato, i cui componenti durano in carica quattro anni, è nominato con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ed ha sede presso l'assessorato medesimo.

Ai componenti il comitato che risiedono in località diverse da quella sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali.

Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonché sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato può disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste.

Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse.

Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalità previste dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

L'ammontare dell'eventuale perdita viene addebitato al fondo.

Gli utili della gestione del fondo sono portati ad incremento dello stesso.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 ».

Nella prima applicazione della presente legge il tasso di interesse di cui al settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, è fissato nella misura del 4,5 per cento.

Art. 18.

L'art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« Art. 16. — Il finanziamento disposto dall'art. 14 è cumulabile con quelli di cui all'art. 15.

I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attività previste dalla lettera *a*) il finanziamento può essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l'avvenuto utilizzo delle somme.

L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

Per le provvidenze disposte dagli articoli 14 e 15 si applica il terzo comma dell'art 10 ».

Art. 19.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purché gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

All'art. 18 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito con il seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 50 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa ».

Art. 21.

Nell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, la dizione: « alle cooperative di produzione e lavoro », è sostituita dalla seguente: « alle cooperative di cui all'art. 18 ».

Art. 22.

Nell'art. 22 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, il primo periodo è soppresso.

Art. 23.

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è così modificato:

alla lettera *a*), la parola: « rimpatriati » è sostituita dalle seguenti: « o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia »;

alla lettera *b*), dopo le parole: « per il reinserimento dei figli degli emigrati », sono aggiunte le seguenti: « o dei figli degli immigrati ».

All'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, dopo le parole: « o rimpatriati », sono aggiunte le seguenti: « o immigrati ».

Art. 24.

Dopo l'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*. — L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, con le associazioni ed i patronati di cui all'art. 10 della presente legge e con enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione e previa intesa di massima con il Ministero degli affari esteri, ad organizzare attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.

Le predette attività possono, tra l'altro, riguardare rappresentazioni teatrali e folcloristiche, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze storico-culturali, nonché la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale a carattere culturale e devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.

Il materiale suscettibile di uso continuativo può essere messo a disposizione di associazioni di emigrati all'estero, per il tramite delle associazioni di cui all'art. 9, che, in base ad appositi accordi con l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ne assicurano la conservazione e la fruizione da parte degli emigrati siciliani all'estero ».

Art. 25.

All'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:

« Le predette attività, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgersi anche all'estero »;

nel secondo comma, le parole: « ogni quattro anni », sono sostituite con la seguente: « periodicamente ».

Art. 26.

L'art. 27 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« Art. 27. — Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria — nel limite massimo di quindici anni di lavoro — effettuati in Paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in Paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975 ».

Art. 27.

All'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le parole: « l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare tramite i comuni un contributo straordinario di lire 50 mila », sono sostituite con le seguenti: « i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti da Paesi europei; lire 600 mila agli emigrati provenienti dai Paesi extraeuropei »;

nel terzo comma, dopo le parole: « di lavoro », sono aggiunte le seguenti: « ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero »;

l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'art. 10-*bis*, i comuni sono autorizzati, per l'erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali ».

Art. 28.

Le provvidenze disposte dagli articoli 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio e della propria famiglia, e sempre che fruiscano, in ogni caso, di un reddito di ammontare non superiore a quello stabilito dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche.

Art. 29.

Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge può essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del presidente della Regione da adottarsi su proposta dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la giunta regionale.

Art. 30.

E' istituito, con decreto del presidente della Regione, il comitato interassessoriale per l'emigrazione e l'immigrazione, presieduto dal presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e composto dagli assessori regionali preposti ai settori di intervento previsti dalla presente legge.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la segreteria della giunta regionale.

Il comitato svolge i seguenti compiti:

realizza il collegamento tra la consulta e gli organi regionali della programmazione;

promuove il coordinamento delle leggi in materia di emigrazione con la presente legislazione regionale, al fine di assicurarne la più ampia fruizione da parte degli interessati;

verifica periodicamente lo stato di attuazione delle leggi in materia di emigrazione.

Art. 31.

Il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'emigrazione.

Art. 32.

Gli articoli 17, 20 e 32 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 33.

Per le finalità della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, e della presente legge, è stanziata, per l'anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni così suddivisa:

	(milioni di lire)
art. 3	300
art. 4, 4-*bis*, 4-*ter*	300
art. 6	600
art. 9	900
art. 10, ultimo comma	300
art. 12	800
art. 12-*bis*	50
art. 13	100
art. 18	500
art. 19	200
art. 21	50
art. 23	100
art. 24	500
art. 24-*bis*	500
art. 25	50
art. 26	500
art. 27	100
art. 29 presente legge	300
	6.150

Per gli anni successivi, gli stanziamenti relativi agli articoli di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli articoli 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Per le finalità dell'art. 10-*bis* della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della presente legge, il fondo per servizi previsto dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato della somma di lire 3.000 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è autorizzato per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite ventennale di impegno di lire 5.000 milioni.

Per le finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è istituito un fondo di rotazione di lire 50.000 milioni.

Art. 34.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 e dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1984, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e di lire 200 milioni.

Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dall'applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 4.300 milioni, così suddivisa:

art. 9, lire 600 milioni;
art. 10, lire 1.200 milioni;
art. 11, lire 2.000 milioni;
art. 28, lire 500 milioni.

Art. 35.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 69.350 milioni per l'anno 1984, in lire 13.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'anno 1984, si provvede quanto a lire 14.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 55.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1984

SARDO

RAVIDÀ — LO TURCO — CULICCHIA

LEGGE 13 giugno 1984, n. **39**.

Norme per la gestione automatizzata provvisoria dei bilanci della Regione e dei servizi contabili dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *giugno* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, fino all'attivazione del servizio informativo regionale istituito con l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è autorizzato ad affidare al Banco di Sicilia, nel quadro della collaborazione prevista dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, la predisposizione e la gestione automatizzata delle attività concernenti i bilanci della Regione ed i servizi di competenza dell'assessorato.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione della durata di un anno, rinnovabile per eguali periodi.

Limitatamente alla stipula della convenzione di cui al presente articolo, i limiti di somma indicati nell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono elevati a lire 1.300 milioni.

Art. 3.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dello Stato per la gestione automatizzata dei dati e delle informazioni relative alla finanza pubblica d'interesse regionale.

Art. 4.

L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, e successive modifiche, è abrogato.

L'attuazione della convenzione stipulata ai sensi della disposizione suindicata continua fino all'attivazione del servizio previsto dalla presente legge, comunque non oltre il 14 ottobre 1984.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge, lo stanziamento del cap. 20211 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 700 milioni.

Al relativo onere si provvede con parte delle disposizioni del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 giugno 1984

SARDO

RAVIDÀ

LEGGE 13 giugno 1984, n. **40**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta, e 24 luglio 1978, n. 22, recante norme in materia di formazione del personale sanitario non medico. Disposizioni in materia di enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *giugno* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, è sostituito con il seguente:

« Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dieteticomedicamentose, diagnostiche nonchè i presìdi terapeutici, in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o limitato nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi in cui siano giudicati, da conforme parere tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente dell'unità sanitaria locale, indispensabili ed insostituibili alla tutela della salute del cittadino.

Le prestazioni ed i presìdi terapeutici di cui al comma precedente sono erogati esclusivamente in presenza d'insufficienza renale e relativo trattamento emodialitico, di trapianti renali, di oligofrenia fenilpiruvica, di anemie sideroprive, di talassemia, di retinopatia diabetica, di carenza di immunoresistenze organiche e di postumi di intervento in sede addominale, con creazione di ano preternaturale, nonchè di mucoviscidosi, di diabete mellito e di neoplasie maligne trattabili, queste ultime, in forma ambulatoriale o domiciliare.

Il rimborso delle relative spese, da parte della competente unità sanitaria locale, avviene al costo su richiesta dell'avente diritto, documentata e corredata da fatture debitamente quietanzate, entro e non oltre il sessantesimo giorno.

E' del pari assicurato dalla competente unità sanitaria locale, con le modalità di cui al comma precedente, il rimborso, nella misura prevista dai competenti ordini o collegi professionali, delle spese sostenute in trattamento domiciliare per le terapie iniettive ed infusive necessarie per i soggetti portatori delle affezioni di cui al presente articolo, semprechè l'unità sanitaria locale medesima non possa direttamente provvedere »

Art. 2.

I commi sesto e settimo dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono sostituiti con i seguenti:

« Fermo quanto disposto dal quarto comma, le modalità d'intervento, sia in forma diretta che indiretta, previste per le prestazioni di emodialisi, si applicano anche riguardo alle prestazioni di dialisi peritoneale intermittente, in proporzione ai minori costi propri di tale forma di dialisi, nella misura ridotta che sarà determinata con decreto dell'assessore regionale per la sanità, sulla base del raffronto comparativo con i costi propri dell'emodialisi extracorporea.

Per la dialisi peritoneale continua si provvede al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'acquisto delle sacche e dei necessari materiali d'uso.

Ai fini del trattamento di emodialisi, o di dialisi peritoneale presso strutture pubbliche o private, le unità sanitarie locali di appartenenza devono assicurare direttamente il servizio di trasporto dei soggetti interessati. Le predette unità sanitarie locali, qualora non possano provvedere in maniera diretta al citato servizio, sono autorizzate a stipulare, previa motivata deliberazione del comitato di gestione, convenzioni con le associazioni di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le tariffe relative al servizio di trasporto in regime convenzionale saranno determinate annualmente con provvedimento dell'assessore regionale per la sanità.

Resta fermo ed impregiudicato il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei cittadini che si avvalgono di mezzi di trasporto propri e il cui ricorso, sotto qualsiasi forma, al trattamento di emodialisi e di dialisi peritoneale in località diversa da quella di residenza, sia determinato da inesistente o documentata insufficiente disponibilità strumentale o erogativa nei rispettivi comuni di residenza.

Al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto in favore dei soggetti che, ai sensi del precedente comma, si avvalgono di mezzo proprio, si provvede da parte dell'unità sanitaria locale di appartenenza nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina *super* per ogni chilometro ».

Art. 3.

All'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a provvedere annualmente alla rivalutazione delle aliquote relative alle prestazioni specifiche, già erogate in forma indiretta e sotto forma di contributo, in favore dei soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la misura percentuale di variazione del costo della vita risultante dai dati Istat.

Per l'anno 1984, con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno, si provvederà secondo la misura indicata nell'allegata tabella ».

Art. 4.

Fino all'approvazione del piano triennale d'interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap*, previsto dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, nei confronti degli enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore delle persone con *handicap* fisico o psichico, sulla base di convenzioni prorogate ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono per i ricoveri a tempo pieno anche di rette differenziate, in internato, le rette relative a tutti i soggetti assistiti, in numero comunque non superiore a quattrocento unità per ciascun ente, associazione od istituto, sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio 1984, nella stessa misura prevista per quelle differenziate.

Continua ad applicarsi il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e trova applicazione l'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 42.

Art. 5.

I benefici spettanti agli allievi che frequentano i corsi di formazione previsti dall'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, sono prorogati nei confronti degli allievi che frequentano i corsi già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge fino al completamento degli stessi.

All'art. 10, primo comma, della sopracitata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 7, le parole: « lire 6.000 per ogni giorno di effettiva presenza » sono sostituite con le parole: « lire 7.500 per ogni giorno di effettiva presenza ».

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 giugno 1984

SARDO

SARDO INFIRRI

TABELLA

Cure climatotermali - Soggiorni terapeutici	25.000 giornaliere
Superalimentazione	2.000 giornaliere
Paraplegici - discinetici	60.000 mensili
Scarpe rivestimento protesi	50.000 quando necessario
Usura indumenti:	
A — Portatori protesi arti superiori - busti ortopedici - uso stampelle - uso carrozzette - ciechi bilaterali - mentali lett. *a/bis* - paraplegici	25.000 annuo
B — Portatori protesi arti inferiori - tutori metallici	45.000 annuo

(3990)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227